

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 053/CSA- RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2017

### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1<sup>o</sup>.10.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale respingeva il reclamo proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, e per l'effetto omologava il risultato di 2-0 conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Taranto F.C. 1927/U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, per la quinta giornata del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D - 2017/2018 – Girone H, condannando la reclamante alla refusione delle spese processuali in favore della reclamata Taranto F.C. 1929 S.r.l..

Avverso tale decisione la società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l'irregolarità della posizione del calciatore Scoppetta Salvatore, nonché dei calciatori Galdaen Mariano e Li Gotti Francesco, schierati dalla società resistente durante la partita in esame, e chiedendo, ai sensi dell'art. 17, comma V, C.G.S., la decretazione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in proprio favore. In subordine, chiede la riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese in favore della società reclamata.

Nello specifico la reclamante eccepisce l'irregolarità del tesseramento da parte della società Taranto F.C. 1927 S.r.l. del calciatore Scoppetta Salvatore per violazione dell'art. 116 NOIF.

Per quanto concerne la posizione dei calciatori Galdean Mariano e Li Gotti Francesco, la reclamante eccepisce l'irregolarità dei tesseramenti, sottoscritti, rispettivamente in data 24.08.2017 ed in data 18.09.2017, dal Presidente del Taranto F.C. 1927, sig.ra Zelatore Elisabetta, nei cui confronti era stata irrogata, ex art. 32 sexies C.G.S., a partire dal 18.08.2017 la sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 20.

Si costituisce la reclamata Taranto F.C. 1927 S.r.l. ritenendo inammissibile il reclamo presentato dalla U.S.D. Tavoliere San Severo per violazione del divieto di *ius novum*, e comunque infondato. Conclude, pertanto, preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità del reclamo, in subordine per il rigetto dell'avversa domanda.

La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene di dover rimettere il presente giudizio innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – in relazione alla regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore sulla base delle seguenti motivazioni in

### **DIRITTO**

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione del divieto dello *ius novum* sollevata dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l., questa Corte Sportiva d'Appello osserva quanto segue.

Costituisce regola generale l'inammissibilità dell'introduzione di doglianze, in fatto e diritto, ulteriori rispetto a quelle che hanno delimitato il perimetro del *thema decidendum*.

Tuttavia il divieto di motivi nuovi non può, comunque, impedire alla reclamante di confutare tutte le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva quindi che è inammissibile l'impugnazione concernente atti rimasti estranei alla cognizione delle parti e del Giudice Sportivo.

Nel caso di specie la reclamante, pur adducendo ragioni nuove a sostegno della presunta irregolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore (ossia la violazione dell'art. 116 NOIF), non ha determinato, in concreto, rispetto ai primi motivi di impugnazione, alcuna modificazione sostanziale del *thema decidendum*.

D'altronde, rileva questa Corte Sportiva d'Appello, che la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. è stata concretamente e puntualmente messa in condizione, tramite la produzione di proprie memorie difensive, di confutare le argomentazioni addotte dalla reclamante.

Per questi motivi l'eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dello *ius novum* sollevata dalla società reclamata non può trovare accoglimento.

Nel merito, ai fini della valutazione della fondatezza del reclamo presentato dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, questa Corte Sportiva Nazionale d'Appello osserva che con nota del 17.10.2017, l'Ufficio Tesseramenti Interregionale, ha riscontrato la richiesta formulata dal Giudice Sportivo, attestando il tesseramento da parte della società Taranto F.C. 1929 s.r.l. di Scoppetta Salvatore a far data dal 04.07.2017, di Galdean Mariano a far data dal 01.09.2017 e di Li Gotti Francesco a far data dal 20.09.2017.

Per quanto concerne la posizione dei calciatori Galdean Mariano e di Li Gotti Francesco, questa Corte Sportiva Nazionale d'Appello, visionati tutti gli atti presenti nel fascicolo del procedimento, conclude dichiarando la regolarità del tesseramento.

In particolare questo giudicante evidenzia che il Presidente del Taranto F.C. 1927, sig.ra Zelatore Elisabetta, nei cui confronti era stata irrogata, ex art. 32 sexies CGS, a partire dal 18.08.2017 la sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 20, non è la sola figura societaria delegata alla firma, competendo il medesimo potere anche al vicepresidente della società, sig. Bongiovanni Antonio.

Ed infatti, dalla documentazione in atti si evince chiaramente che i contratti dei calciatori Galdean Mariano e di Li Gotti Francesco risultano essere stati sottoscritti dal predetto vicepresidente Bongiovanni Antonio.

Diversamente, per quanto attiene alla posizione del calciatore Scoppetta Salvatore, la reclamante eccepisce l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 116 NOIF, il quale, almeno fino al 10.07.2017, sarebbe stato legato alla società Sicula Leonzio che all'esito della stagione sportiva 2016-2017 ha ottenuto la promozione al Campionato Nazionale di Serie C.

Sulla interpretazione dell'art. 116 NOIF si è pronunciata, nel corso della riunione tenutasi in data 25.11.2002, la Corte Federale secondo cui *"L'art. 116 NOIF prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C 2 hanno diritto di stipulare dal 1 al 10 luglio il contratto da "professionista" con i calciatori "non professionisti. Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da professionista e ne ottenga - per qualsiasi ragione - la risoluzione, non può chiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116"*- Com. Uff. n. 6/Cf 2002-2003.

Rileva questa Corte Sportiva Nazionale d'Appello la mancanza di una norma che attesti, in maniera chiara ed inequivocabile, il divieto per tutti i calciatori non professionisti tesserati per società neopromosse in Serie C di tesserarsi presso altre società fino alla data dell'11 Luglio.

Tale circostanza è stata evidenziata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (Com. Uff. n. 9 TFN - Sez. Tesseramenti motivi del Com. Uff. n. 8 del 23.11.2017).

Pertanto ritenuto preminente l'interesse alla determinazione di un orientamento giurisprudenziale comune, ovvero di un precedente che colmi tale lacuna normativa, è preclusa a questa Corte ogni valutazione nel merito circa la legittimità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore, attualmente in forza alla società Taranto F.C. 1927.

Per questi motivi la C.S.A., rimette il giudizio al Tribunale Federale - Sezione Tesseramenti - in relazione alla regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore.

## **2. RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 183 del 07.11.2017)**

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 183/DIV del 07.11.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, rilevata la riferibilità della sospensione dell'incontro a sopravvenute cause di forza maggiore che avevano reso impraticabile il terreno di gioco, disponeva la ripetizione

della gara Bellator Ferentum/Kick Off C5 Femminile valevole per la nona giornata del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 12,55 del primo tempo regolamentare il Direttore di Gara, Sig.ra Stefania Candria, sospendeva l'incontro per sopraggiunta impraticabilità del campo perché *“durante la gara a seguito del temporale, dal soffitto gocciolava acqua sul rettangolo di gioco, dapprima lungo la linea laterale e poi all'interno dell'area di rigore. Nonostante i dirigenti della squadra locale si siano prodigati con stracci, spazzoloni e macchina asciugatrice nell'asciugare le zone bagnate la persistenza del temporale e del successivo gocciolamento in campo non hanno permesso di portare a termine la gara”*.

Avverso tale decisione la società Kick Off C5 Femminile propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l'insussistenza, nel caso *de quo*, delle circostanze di forza maggiore, e chiedendo, per l'effetto, la decretazione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in proprio favore. Preliminarmente chiede l'estromissione dal fascicolo del procedimento, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., del documento del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Collesferro prodotto dalla controparte.

Si costituisce la reclamata ASD Bellator Ferentum eccependo l'infondatezza della richiesta preliminare formulata dalla società reclamante relativa all'estromissione dal fascicolo procedimentale dell'attestazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Collesferro, e di tutto quanto *ex adverso* dedotto circa la riferibilità dell'accadimento ad una propria condotta omissiva consistita nella mancata manutenzione dell'impianto sportivo. Conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo proposto dalla società Kick Off C5 ribadendo la riferibilità della sospensione della gara a sopravvenute cause di forza maggiore, come rilevato dal Giudice Sportivo.

Il reclamo proposto dalla società Kick Off C5 Femminile è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

#### DIRITTO

Preliminarmente ritiene questa Corte Sportiva Nazionale d'Appello non meritevole di accoglimento la richiesta formulata dalla reclamante Kick Off C5 Femminile, relativa alla estromissione dal presente fascicolo procedimentale dell'annotazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Collesferro prodotta dalla reclamata ASD Bellator Ferentum.

A tal fine si precisa che l'art. 35, comma 3.1, C.G.S., in riferimento a procedimenti che hanno ad oggetto l'accertamento della regolarità dello svolgimento della gara, della regolarità del campo di giuoco e della posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, stabilisce espressamente che *“I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati”*.

Ancor più specificamente il comma 3.2 precisa che *“Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti”*.

Tanto premesso, quando l'oggetto del procedimento è la regolarità della gara, del campo di gioco e della posizione dei tesserati, il mezzo di prova ordinario è il rapporto degli ufficiali di gara, a meno che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa di parte, nel qual caso l'impianto probatorio è integrato dalle deduzioni delle parti.

A tale riguardo, è stato osservato come i mezzi di prova indicati al comma 3 scontino *“una posizione di equipollenza probatoria, di modo che quanto ufficialmente risultante negli atti federali debba e possa trovare credibile e verosimile smentita o conferma, in una produzione documentale o testimoniale di sicuro spessore»*. In buona sostanza, perché quanto risulta dai documenti ufficiali, di gara e federali, possa essere smentito o confermato da prove documentali o testimoniali non possono ritenersi sufficienti *«mere e indimostrate deduzioni»*, specie se prive di qualsivoglia elemento oggettivo a supporto *“(cfr. Corte sport. app., 26 febbraio 2015, in C.u. FIGC, 22 aprile 2015, n. 95/CSA)*.

Nel caso di specie la produzione della comunicazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Collesferro, ossia di un attestato rilasciato da un ente pubblico certificatore, oltre a costituire documento di sicuro spessore, rappresenta manifestazione espressa dell'esercizio del diritto di difesa della società reclamata.

Per questi motivi l'istanza preliminare formulata dalla società Kick Off C5 femminile deve essere rigettata.

Per quanto concerne la richiesta principale avanzata dalla società reclamante, ritiene questa Corte Sportiva d'Appello corretta la valutazione dei fatti e delle circostanze così come operata dal Giudice Sportivo.

La reclamante eccepisce l'insussistenza di sopravvenute cause di forza maggiore osservando, da un lato, che si sarebbe trattato di un tanto ordinario quanto prevedibile temporale di stagione, ed evidenziando, dall'altro, la responsabilità della ASD Bellator Ferentum nel non essersi prontamente e

adeguatamente adoperata nella manutenzione dell'impianto sportivo, sebbene a conoscenza delle condizioni precarie del soffitto.

La società Kick Off C5 Femminile produce copia di un articolo giornalistico apparso sulla testata "Calcio a 5 Live" all'interno del quale sarebbero state riportate le dichiarazioni rese dal Vicepresidente della società ospitante che confermerebbero la conoscenza dei problemi del soffitto dell'impianto sportivo.

Senonché, trattandosi di una dichiarazione riportata da una testata giornalistica, ad essa non può essere attribuito alcun valore probatorio attesa la non ufficialità della fonte.

Nel caso in esame la sospensione della gara Bellator Ferentum – Kick Off C5 Femminile, avvenuta al minuto 12.55 del primo tempo regolamentare, a causa del progressivo allagamento del rettangolo di gioco causato dal gocciolamento del soffitto, è certamente ascrivibile a cause di forza maggiore stante l'eccezionalità dell'evento atmosferico che ha colpito la città di Collesferro in data 05.11.2017, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, che ha provocato numerosi allagamenti, tra cui quello dell'impianto sportivo, nonostante i recenti lavori di manutenzione effettuati alla copertura da parte del Comune di Collesferro.

Rilevata la sussistenza dei requisiti della "straordinarietà", che come osservato dalla Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione, e quello della "imprevedibilità", che ha invece carattere soggettivo ed è legato alla capacità conoscitiva e alla diligenza della società ospitante, atteso che il Comune di Collesferro aveva già provveduto alla manutenzione dell'impianto sportivo, questa Corte ritiene che nessuna responsabilità possa essere ascritta alla reclamata ASD Bellator Ferentum.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Kick Off C5 Femminile di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL' EMPOLI FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARADONNA MATTEO SEGUITO GARA JUVENTUS/EMPOLI DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 48/SGS del 7.11.2017)**

Con il gravame, proposto in data 21.11.2017, il reclamante avversava la sanzione suindicata, invocandone la riduzione, in considerazione della natura non violenta del gesto compiuto dal suindicato tesserato.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia in parte da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, anche nella parte in cui evidenziava che il pallone - scagliato con le mani, e non con i piedi - ha colpito debolmente il direttore di gara, non emerge una particolare vis aggressiva di talché il comportamento tenuto nella specie dal tesserato è tale da rendere proporzionata una minor commisurazione (da 5 a 4 giornate) della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società Empoli FBC di Empoli (Firenze) e riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINIELLO ANTONIO SEGUITO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)**

Con il gravame, proposto in data 21.11.2017, la società Cavese 1919 avversava la sanzione suindicata, invocandone la riduzione. Allo scopo, deduceva, in sintesi:

- essersi verificato, a causa dell'infelice posizionamento dell'arbitro, uno vero e proprio scambio di persona (al punto che il Martiniello sarebbe stato in realtà la vittima dell'episodio contestato e sanzionato, e si sarebbe limitato a reagire verbalmente ad un'aggressione subita);

- che, in ogni caso, al Martiniello non potrebbe imputarsi una condotta propriamente violenta, né particolarmente grave;

- instando infine per l'applicazione della sanzione minima prevista in caso di espulsione diretta (come nella specie), pari a 2 giornate effettive di squalifica.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia in parte da accogliere. Premessa la non utilizzabilità della prova filmata in grado di appello, se non già ammessa in primo grado, nel merito la specularità estrema - come da referto arbitrale - dei comportamenti contestati e sanzionati nei confronti dei due protagonisti (il Martiniello, appunto, e il Chiaradia, punito dapprima con 3, e poi, a seguito di reclamo, con 2 giornate effettive di squalifica) dell'episodio verificatosi al 39° del II tempo, rende preferibile una coerente simmetria nelle sanzioni ad essi inflitte. Appare per conseguenza appropriata, a questa Corte, una diversa commisurazione (da 4 a 2 giornate) della sanzione inflitta al Martiniello.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (SA), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5. RICORSO DELL'U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SBAFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA FERALPISALÒ/ALBINOLEFFE DEL 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.89/DIV del 21.11.2017)**

La società U.C. Albinoleffe S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 gare del calciatore Alessandro Sbafo, inflitta seguito gara Feralpisalò/Albinoleffe del 20.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 89/DIV del 21 novembre 2017), per aver colpito da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

La ricorrente contesta l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Giudice Sportivo, dovendosi considerare il gesto commesso dallo Sbafo meramente istintivo, non violento e privo di qualunque intento lesivo nei confronti dell'avversario.

A questo proposito la ricorrente precisa che il gesto commesso dallo Sbafo nei confronti dell'avversario trattasi di una tecnica calcistica con la quale si tenta di fermare l'azione di attacco avversaria.

A sostegno di ciò la ricorrente richiama precedenti decisioni di questa Corte in relazione a fatti analoghi con le quali lo stesso "gesto" era stato sanzionato in misura minore.

Chiede pertanto la riduzione della squalifica da 2 a 1 giornata.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal calciatore Alessandro Sbafo, ritiene il fatto commesso dallo stesso, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, scorretto ma privo di violenza nei confronti dell'avversario e pertanto congruamente sanzionabile con 1 sola giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Albinoleffe di Bergamo e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **6. RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOS SANTOS ALVES LUCAS MATHEUS SEGUITO GARA DI CALCIO A 5-SERIE A2 B&A SPORT CALCIO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 235 del 20.11.2017)**

La società B&A Sport Calcio a 5 ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Dos Santos Alves Lucas Matheus, seguito gara di Calcio a 5 – Serie 2 – B&A Sport Calcio/Civitella Sicurezza Pro del 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 235 del 20 novembre 2017), perché in azione di gioco colpiva un avversario con un pugno al mento facendolo cadere a terra e causandogli lieve dolore tale da costringerlo ad abbandonare definitivamente l'incontro.

La ricorrente contesta l'eccessiva sproporzionalità della punizione comminata dal Giudice Sportivo nei confronti del Dos Santos, e descrive il gesto commesso da quest'ultimo non violento ma scorretto

e, anche se in reazione a provocazioni e offese anche a sfondo razziale da parte dei giocatori avversari, privo di qualunque intento lesivo.

Chiede pertanto a codesta Corte che vengano valutate le circostanze attenuanti e di conseguenza che venga annullata la squalifica inflitta al Dos Santos o, in subordine, ridurre la squalifica.

La Corte, esaminato il ricorso, seppur ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal calciatore Dos Santos durante la gara, riconosce che, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, rileva che la domanda della ricorrente può trovare parziale accoglimento, applicate le attenuanti generiche e stante l'assenza di recidiva.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società B&B Sport Calcio a 5 di Orte (Viterbo), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

#### **7. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIOP OUSMANE SEGUITO GARA POTENZA /GRAVINA DEL 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017)**

Al termine della gara Potenza/Gravina del 19.11.2017, la S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Diop Ousmane.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Diop Ousmane del Potenza Calcio “per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore avversario”.

L'appello va rigettato.

I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

Nel caso che ci occupa, la gravità dei fatti deve essere rimarcata con particolare riferimento alla violenza del gesto nonché alla valutazione del potenziale danno.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **8. RICORSO DELL'U.S.D. LAVAGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BASSO SIMONE SEGUITO GARA LIGORNA/LAVAGNESE DEL 22.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 23.11.2017)**

Al termine della gara Ligorna/Lavagnese del 22.11.2017, la U.S.D. Lavagnese 1919 proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Basso Simone.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 62 del 23.11.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Basso Simone dell' U.S.D. Lavagnese 1919 “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno ad un fianco”.

L'appello va dichiarato inammissibile.

Poiché l'art. 33 del C.G.S. della FIGC al comma 6 dispone che “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”, nel caso che ci occupa il relativo ricorso risulta del tutto generico e carente di motivazione.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese di Lavagna (Genova), ai sensi dell'art. 33, comma 6 C.G.S..

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 27 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini